



## Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06739

Atto n. 4-06739

Pubblicato il 16 marzo 2022, nella seduta n. 414

**LANNUTTI , ANGRISANI , ORTIS , CORRADO** - Ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e per la pubblica amministrazione. -

Premesso che:

con l'art. 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, codice dell'amministrazione digitale (sostituito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 120 del 2020), è stata prevista la piattaforma digitale nazionale dati (PDND). Essa assicura l'interoperabilità con le basi dati di interesse nazionale (specificate dal decreto legislativo n. 82) di cui all'articolo 60, comma 3-bis, dove sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale: a) repertorio nazionale dei dati territoriali (titolare: AgID); b) anagrafe nazionale della popolazione residente (Ministero dell'interno); c) banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e per prevenire fenomeni di corruzione; d) casellario giudiziale (Ministero della giustizia); e) registro pubblico informatico delle imprese italiane o anagrafe nazionale delle imprese (UnionCamere); f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004 (Ministero dell'interno); f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA; Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della salute); f-ter), anagrafe delle aziende agricole (Regioni e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali); f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992; f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, ANNCSU (titolari: ISTAT e Agenzia delle entrate); f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese; e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal direttore della stessa Agenzia, a queste vanno aggiunte anche le seguenti basi di dati: la base dati catastale (Agenzia delle entrate); l'indice delle pubbliche amministrazioni, IPA (titolare: AgID); l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, INI-PEC (titolare: Ministero dello sviluppo economico);

in aggiunta, sono state individuate le seguenti basi di dati: il pubblico registro automobilistico, PRA (titolare ACI); l'anagrafe tributaria (Agenzia delle entrate); il catalogo dei dati delle pubbliche amministrazioni (AgID); il catalogo servizi a cittadini e imprese (AgID); il sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, SINFI (titolare: Ministero dello sviluppo economico). Nella PDND non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria;

considerato che:

con il "decreto semplificazioni" (n. 77 del 2021) il Presidente del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una PDND finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dalle pubbliche amministrazioni, dei gestori di servizi pubblici, alle società a controllo pubblico. La PDND è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite; la condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati in conformità alle linee guida AgID in materia di interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API"; le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, le società a controllo pubblico sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a creare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale fissa il termine entro il quale i soggetti sono tenuti ad accreditarsi;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la strategia nazionale dati, dove sono identificati tipologie, limiti, finalità e modalità di messa a disposizione dei dati aggregati e anonimizzati; l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili le proprie basi dati comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio dei dirigenti responsabili. Gli attori principali della piattaforma sono l'AgID che redige le linee guida, PagoPA che realizza e gestisce la piattaforma, il Dipartimento per la trasformazione digitale che progetta e coordina il lavoro interno, i grandi enti erogatori di servizi e dati (Agenzia delle entrate, INPS, ANPR) con Ministero dell'interno, ISTAT; ci sono poi i piccoli erogatori: grandi Comuni, Regioni, università, ASL. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta linee guida con cui definisce *standard* tecnologici e criteri di sicurezza, accessibilità, disponibilità e interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché l'accreditamento e la fruizione del catalogo; ritenuto, ad avviso degli interroganti, che:

con il PNRR è previsto il sub-investimento 1.3.1: PDND composto da un traguardo e due obiettivi con un nuovo progetto da 556 milioni di euro con forma di finanziamento a "sussidio" di cui è responsabile del progetto la Presidenza del Consiglio dei ministri;

nel 2021 con 69 milioni di euro bisognava raccogliere i dati per il catalogo nazionale; nel 2022 con 100 milioni bisogna realizzare il catalogo nazionale dei dati (CND); nel 2023 con 172 milioni sono previste 21 procedure accessibili *on line*; con 126 milioni nel 2024 bisogna iniziare l'integrazione delle API. Nel 2024 si devono prevedere almeno 400 interfacce per le API delle agenzie, pubblicate nel catalogo API, integrate con la PDND; le API nell'ambito di applicazione sono già state mappate. Le API pubblicate devono avere un impatto sui servizi prioritari di sicurezza sociale e conformità fiscale, compresi i principali registri nazionali (anagrafico e della pubblica amministrazione); al fine 2024 i servizi rimanenti di sicurezza sociale e conformità fiscale; nel 2025 con 89 milioni si continua con l'integrazione delle API. Nel 2026 aggiungere almeno 600 interfacce per programmi applicativi (API) pubblicate nel catalogo (per un totale di 1.000 interfacce). Il progetto è strategico per la digitalizzazione del Paese in quanto senza infrastrutture digitali non si può raggiungere il 25,1 per cento del piano di transizione digitale,

si chiede di sapere:

se sia stata resa pubblica la strategia nazionale dati, al momento non disponibile sul sito del Dipartimento per l'innovazione, e se sia stato stabilito chi potrà usufruire di queste API realizzate con soldi pubblici e se l'accesso sarà gratuito per integrare i propri dati con quelli esposti dalle funzioni API;

se tutte le basi di dati di interesse nazionale citate presentino già un'architettura interoperabile per facilitare la realizzazione delle interfacce di programmazione delle applicazioni sul catalogo nazionale API con servizi indicizzati;

se tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, le società a controllo pubblico si siano accreditati alla piattaforma e se abbiano stipulato accordi necessari per procedere alla creazione del CND.